



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA
POLIZIA LOCALE

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002
CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

Ord.n. 10/2017 Prot. n. 6123 del 15 NOV. 2017
Reg. Pubbl. n. _____ del 15/11 2017

Granozzo con Monticello, 14/11/2017

IL SINDACO

Vista la segnalazione di cane morsicatore Prot. 53545/SIAV del 30/10/2017, pervenuta in data 06/11/2017 Prot. n. 5918, dall'ASL di Novara Igiene ed Assistenza Veterinaria;

Verificato che il cane morsicatore è di proprietà della Sig.ra Colli Alessandra residente a Novara via Del Carmine 5;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, recante ad oggetto "*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*";

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

alla Sig.ra Colli Alessandra, in qualità di proprietaria del cane morsicatore identificato con microchip numero 380260000709276, di provvedere all'osservazione ed all'isolamento del sopra indicato animale per la durata di giorni 10 dalla notifica del presente provvedimento.

In modo particolare, la sopra indicata Sig.ra **Colli Alessandra** dovrà:

- non allontanare per alcuna ragione l'animale dal domicilio sopra indicato;
- custodire l'animale in modo che non possa fuggire, mordere e venire a contatto con altri animali o persone;
- non sottoporre l'animale a trattamenti immunizzanti;
- segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL di Novara il manifestarsi di qualsiasi sintomo anormale nel comportamento o nello stato di salute dell'animale, nonché l'eventuale fuga o morte (in questo caso mettere a disposizione la carcassa al Servizio Veterinario);
- mettere a disposizione l'animale al termine del periodo di osservazione per l'eventuale controllo veterinario.

Al termine del periodo di osservazione, la su nominata Sig.ra **Colli Alessandra** dovrà provvedere affinché siano rispettate tassativamente le seguenti prescrizioni:

- sia esercitata una custodia adeguata nei confronti del cane sopra meglio generalizzato, al fine di impedire allo stesso di causare situazioni di rischio e di pericolo per i passanti e gli altri animali, evitando peraltro condizioni di sofferenza o maltrattamento dell'animale;
- il cane, quando non tenuto all'interno della proprietà, deve essere sempre munito di museruola e custodito dal proprietario o da persona responsabile in grado di gestirlo correttamente;
- il cane, se condotto in aree urbane e luoghi aperti al pubblico, deve essere sempre applicato sia guinzaglio sia la museruola;
- stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi causati dal cane.

In caso di inottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, lo scrivente Comune avvierà, nei confronti del soggetto in indirizzo, la procedura ai sensi dell'art. 650 (denuncia presso la Procura della Repubblica di Novara).

A V V E R T E

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, Nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, Nr. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, Nr. 1199).

D E M A N D A

all'Ufficio di Polizia Locale:

- la notificazione della presente ordinanza alla Sig.ra **Colli Alessandra**;
- l'invio di copia della presente al Servizio Veterinario dell'ASL di Novara per opportuna conoscenza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- il controllo della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 14/11/2017

IL SINDACO

Dott. Paglino Paolo

